

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato .....	225
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	225
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	226
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .	226
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	226
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Relazione della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità: « Legiferare meglio » – 18 <sup>a</sup> relazione riguardante l'anno 2010. COM(2011)344 def. ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i> ) .....	228
Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2011)345 def. ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i> ) .....	229
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. COM(2011)200 def. ( <i>Parere alla III Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	229
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Nuova proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	230
Comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale. COM(2011)146 def. ( <i>Parere alle Commissioni I e X</i> ) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	229
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	234

#### COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 luglio 2011.

**Legge comunitaria 2010.  
C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.55 e dalle 17.10 alle 17.50.

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo Futuro e Libertà

per il Terzo Polo, entra a far parte della Commissione il deputato Antonio BUONFIGLIO e che il deputato Giuseppe SCALIA cessa di far parte della XIV Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.**

**Atto n. 380.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta lo scorso 20 luglio, e formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.**

**Atto n. 378.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, osserva che sullo schema di decreto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.**

**Atto n. 379.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, disciplina che assorbe, confermandola in larga misura, quella vigente posta dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.

Esso è suddiviso in 3 Capi e si compone di 35 articoli.

Il Capo I (articoli 1-19), riguarda le acque minerali naturali.

L'articolo 1 stabilisce che l'applicazione della disciplina in esame non riguarda le acque minerali naturali e le acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.

L'articolo 2 reca la definizione di acque minerali e disciplina le loro caratteristiche, distinguendole dalle ordinarie acque potabili (purezza originaria, conservazione, tenore in minerali, oligoelementi, effetti).

L'articolo 3 prevede che i criteri di valutazione delle acque minerali siano indicati con decreto del Ministro della salute.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per ottenere il riconoscimento ministeriale di acqua minerale naturale.

L'articolo 6 dispone che l'utilizzazione della sorgente di acqua minerale naturale è subordinata ad un'autorizzazione regionale.

L'articolo 7 reca le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 8 disciplina i trattamenti autorizzati e quelli non autorizzati su un'acqua minerale naturale, aggiornati con decreto del Ministro della salute. In particolare, è consentita l'aggiunta di anidride carbonica ed è vietata la sua potabilizzazione.

Gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, le caratteristiche microbiologiche, alla sorgente e durante la commercializzazione, dell'acqua minerale naturale, e le modalità di attribuzione della denominazione per ogni acqua minerale naturale.

L'articolo 11 vieta il trasporto dell'acqua minerale naturale con recipienti non destinati al consumatore finale, eliminando l'obbligo vigente di utilizzo di recipienti di capienza massima di due litri.

L'articolo 12 reca le indicazioni (obbligatorie e facoltative) da riportare sull'etichettatura dell'acqua minerale naturale, con l'obbligo di aggiornamento dell'etichetta almeno ogni cinque anni. Un decreto del Ministro della salute adegua le suddette disposizioni alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità europea.

L'articolo 13 consente l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche.

L'articolo 14 consente l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, con validità del riconoscimento ministeriale massimo di cinque anni.

L'articolo 15 concerne i rapporti intracomunitari per la commercializzazione acque minerali naturali. In particolare, il Ministro della salute può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di un prodotto ritenuto non conforme.

Gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, disposizioni sulla vigilanza per l'utilizzazione, gli eventuali trattamenti, e il commercio delle acque minerali naturali, esercitata dagli organi delle regioni e delle

province autonome, e, a tale fine, l'applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

L'articolo 18 vieta la dicitura di acque minerali naturali per le acque potabili condizionate.

L'articolo 19 disciplina la pubblicità delle acque minerali naturali, sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute, limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute.

Il Capo II (articoli 20-32) riguarda le acque di sorgente.

Per quanto riguarda la disciplina dell'acqua di sorgente, che si distinguono dalle acque minerali per non possedere caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute, l'articolo 20 reca le definizioni e le caratteristiche, la cui valutazione è effettuata secondo i criteri delle acque minerali naturali.

Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 recano la disciplina riguardante, rispettivamente, il riconoscimento, l'immissione in commercio, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, le operazioni consentite e non consentite, le modalità di utilizzazione, le etichette, la preparazione di bevande analcoliche, l'importazione e il riconoscimento, prevedendo le medesime norme delle acque minerali naturali.

Gli articoli 29 e 30, come per le acque minerali, naturali, prevedono, rispettivamente, la competenza delle regioni e province autonome, per la vigilanza sulla utilizzazione ed il commercio dell'acqua di sorgente, e l'applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

L'articolo 31 reca norme sulla pubblicità.

L'articolo 32 applica alle acque di sorgente, le norme previste in materia di ricerca e coltivazione per le miniere dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

Il Capo III (articoli 33-53) reca norme sulle sanzioni nonché di disposizioni transitorie.

L'articolo 33 disciplina le violazioni e le sanzioni amministrative. Le sanzioni sono irrogate dalle regioni e dalle province autonome, ad esclusione della violazione della norma prevista per l'acqua di sorgente che vieta in etichetta l'indicazione di superiorità di un'acqua rispetto ad un'altra (di cui all'articolo 26, comma 3, del provvedimento).

L'articolo 34 prevede che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i citati decreti legislativi n. 105 del 1992 e n. 339 del 1999. Fino all'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali e le acque di sorgente, previsto all'articolo 3, comma 1, resta in vigore il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni.

L'articolo 35 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, per l'applicazione delle norme esaminate.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, entrata in vigore il 16 luglio 2009, con l'obiettivo di rifondere le norme in vigore, abrogando la direttiva 80/777/CEE e successive modificazioni, al fine di tutelare la salute dei consumatori e la commercializzazione delle acque minerali naturali nel mercato interno.

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva: le acque estratte dal suolo di uno Stato membro, riconosciute e conformi alle norme di cui all'all. I, parte I della direttiva; le acque riconosciute estratte dal suolo di un Paese terzo e importate come acque minerali naturali dall'autorità responsabile di uno Stato membro. La direttiva in esame non è applicabile alle acque che sono dei medicinali; alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente (negli stabilimenti termali o idrotermali); alle acque minerali naturali destinate all'esportazione in Paesi terzi.

Le norme generali di etichettatura, di presentazione e di pubblicità, sono disci-

plinate dalla direttiva 2000/13/CE. La direttiva in esame consente indicazioni di proprietà salutari per un'acqua minerale naturale, a condizione del rispetto della direttiva medesima o di criteri nazionali, basati su metodi scientificamente sperimentati. Gli Stati possono inoltre adottare particolari disposizioni per menzioni concernenti l'idoneità di un'acqua minerale naturale per l'alimentazione dei lattanti.

La commercializzazione di un'acqua minerale naturale può temporaneamente essere sospesa o limitata da uno Stato membro, qualora abbia motivo di ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle indicazioni della direttiva o presenti un pericolo per la salute pubblica. Trattandosi, essenzialmente, di rifusione di normativa in vigore da tempo, non sono indicati termini per il recepimento della direttiva in esame.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 26 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Relazione della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità: « Legiferare meglio » – 18ª relazione riguardante l'anno 2010. COM(2011)344 def.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, anche in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene

opportuno rinviare il seguito dell'esame dell'atto.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.**

**COM(2011)345 def.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, anche in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dell'atto.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale.**

**COM(2011)200 def.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 20 luglio, formula una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che sottopone alla valutazione dei colleghi in vista dell'approvazione in una prossima seduta.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Comunicazione sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale.**

**COM(2011)146 def.**

(Parere alle Commissioni I e X).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 16.05.**

## ALLEGATO 1

**Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. (COM(2011)200 def.).**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminata la comunicazione della Commissione e dell'Alto Rappresentante « Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale (COM(2011)200);

considerato che il 25 maggio 2011, nell'ambito nell'annuale pacchetto sulla politica di vicinato, l'Alto Rappresentante e la Commissione hanno presentato la comunicazione « Una nuova risposta ad un vicinato in mutamento », che sviluppa in parte il contenuto della comunicazione in esame;

considerato altresì che il Consiglio affari esteri del 20 giugno 2011 ha accolto favorevolmente la revisione della politica europea di vicinato presentata dall'Alto rappresentate e dalla Commissione europea, e ha inoltre incoraggiato l'Alto Rappresentante e la Commissione a cogliere le opportunità offerte dal Trattato di Lisbona per aumentare il coinvolgimento dell'UE nella risoluzione di conflitti prolungati e nel rafforzamento della sicurezza regionale, utilizzando la politica estera e di sicurezza comune e gli altri strumenti comunitari;

premesso che:

il documento esprime la sostanziale buona volontà della Commissione europea di dare un segnale di interesse per un'area così strategicamente importante per l'Europa, ma rimane un segnale debole, so-

prattutto in considerazione della pressoché totale mancanza d'iniziativa che le Istituzioni dell'Unione hanno dimostrato verso la sponda Sud del Mediterraneo;

la crisi esplosa in alcuni Paesi dell'Africa settentrionale e in Medio Oriente rappresenta, infatti, un'ennesima conferma del fatto che l'Europa non riesce a condurre una politica estera e di sicurezza condivisa, quando invece la presenza forte dell'Europa sugli scenari internazionali potrebbe essere decisiva per gestire le situazioni di crisi, specie quando si tratta di aree geografiche particolarmente vicine al nostro continente;

la costruzione di una politica estera e di sicurezza comune e in modo più ampio, di una più efficace azione esterna dell'UE costituisce la tappa più importante e impegnativa del processo di consolidamento dell'integrazione europea, ed è una sfida ineludibile per l'Europa, se non intende vedersi relegata ad un ruolo marginale nelle vicende internazionali, soprattutto anche nelle zone di vitale interesse come il Mediterraneo;

alla sostanziale inesistenza di una politica estera e di sicurezza comune concorre l'inefficienza dell'azione dell'Alto Rappresentante, il cui intervento anche nelle crisi recenti è stato assente o tardivo;

alla luce delle considerazioni precedenti è condivisibile la valutazione contenuta nella Comunicazione, secondo la quale è ora dunque « il momento di far

compiere un salto di qualità alle relazioni tra l'Unione europea e i suoi vicini meridionali», e che questa «nuova impostazione deve essere inequivocabilmente imperniata su impegno comune e valori condivisi»;

l'analisi proposta dal documento appare, tuttavia, incentrata sulle questioni politiche, sul *deficit* democratico che ha segnato l'esperienza dei regimi della sponda Sud del Mediterraneo e sul mancato rafforzamento dei rapporti con la società civile, mentre occorrerebbe anche un'adeguata considerazione delle debolezze strutturali delle economie di quei Paesi, e in particolare della povertà e della sicurezza nei settori dell'alimentazione, dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente;

sotto questo aspetto la comunicazione resta insoddisfacente quanto a capacità incisiva, anche perché improntata su un'analogia tra la situazione nei Paesi arabi e quanto avvenne nei Paesi dell'Est europeo a seguito del crollo dell'Unione Sovietica. Va tuttavia notato che nel primo caso il motore del processo fu la prospettiva di adesione, mentre continua erroneamente a mancare del tutto qualsiasi prospettiva di avvicinamento e integrazione nel caso dei Paesi mediterranei;

la risposta degli Unione europea alle rivoluzioni nei Paesi arabi dovrebbe sottolineare che, alla fine della seconda guerra mondiale, quel che ha marcato la differenza con altre aree del mondo nel condurre progressivamente l'Europa ad una pace stabile ed alla prosperità è stata la fondazione di istituzioni comuni sovranazionali dotate del potere di iniziativa (l'Alta Autorità della CECA prima e la Commissione europea poi), di decisione (il Consiglio prima e il Consiglio ed il Parlamento europeo) e di garanzia del diritto e di protezione dei cittadini (la Corte di Giustizia a Lussemburgo e la Corte dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo);

l'approccio proposto nella Comunicazione della Commissione e dell'Alto Rappresentante, quando sarà approvato dalle istituzioni europee, dovrà rappresen-

tare una tappa verso una nuova «Comunità fra Unione europea e Mediterraneo meridionale», impegnata per la pace, i diritti fondamentali e lo sviluppo sostenibile ed aperta ad estendersi verso il Mar Caspio e il Mar Nero;

secondo quanto auspicato in una dichiarazione del Consiglio Italiano per il Movimento europeo (CIME) del 7 aprile scorso, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo dovrebbero proporre ai Paesi del Mediterraneo meridionale questa Comunità basata su istituzioni che si ispirino a quelle della CECA, essendo condizione indispensabile che a queste istituzioni partecipino come *partner* su un piede di eguaglianza l'Unione europea da una parte ed un'organizzazione integrata regionale dei paesi del Mediterraneo meridionale dall'altra;

la nuova Comunità dovrebbe avere un'Alta Autorità, un Comitato di Ministri, un'Assemblea interparlamentare e dei Mediatori nei settori dei conflitti armati, dell'acqua, dei diritti fondamentali e della libertà di associazione e di espressione;

questa Comunità dovrebbe evolvere ispirandosi ai quattro «canestri» del processo Helsinki aggiornati e cioè: pace e diritti fondamentali, con particolare riferimento all'accesso all'informazione, alla libertà di espressione, alla partecipazione ed alla giustizia; economia verde come proposto nell'agenda Rio+20, acqua, energia, cibo e cooperazione fra le autorità locali e regionali; una regione integrata mediterranea; educazione, formazione e gioventù; estensione del mercato interno all'insieme della nuova Comunità; la nuova Comunità dovrebbe avere un'Alta Autorità, un Comitato di Ministri, un'Assemblea interparlamentare e dei Mediatori nei settori dei conflitti armati, dell'acqua, dei diritti fondamentali e della libertà di associazione e di espressione;

la nuova Comunità non dovrebbe sostituire il processo di allargamento nei confronti dei Balcani occidentali e della Turchia, ma introdurre una nuova dinamica nelle relazioni fra l'Unione europea e

i Paesi del Mediterraneo meridionale a seguito delle rivoluzioni nei paesi arabi, sfruttando e rafforzando quel che è stato realizzato con il Partenariato euro-mediterraneo del 1995 e l'Unione per il Mediterraneo del 2008;

il documento in esame attesta dunque l'ambizione dell'Unione europea di rivedere la politica euro mediterranea, a fronte però di una mancanza di reali innovazioni politico-istituzionali e di misure limitate al livello economico e sociale. Il rischio è quindi che la comunicazione prelude ad un ennesimo emergere della debolezza politica dell'Unione europea;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito nel documento finale a chiedere al Governo:

1. di adoperarsi affinché siano destinate ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo risorse della politica di vicinato adeguate al perseguimento degli obiettivi esposti nel documento per la realizzazione del « partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa »;

2. di operare, a tal fine, affinché nel prossimo quadro finanziario dell'Unione i fondi stanziati per la politica di vicinato siano destinati nella misura di almeno 2/3 al partenariato euro-mediterraneo;

3. di adoperarsi affinché l'azione dell'Unione europea verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, oltre che al

rafforzamento delle istituzioni, sia mirata a un forte sostegno all'economia locale e allo sviluppo di infrastrutture;

4. di agire affinché negli accordi, sia multilaterali sia bilaterali, conclusi tra l'Unione europea e i Paesi della sponda sud del Mediterraneo siano inserite clausole di condizionalità che subordinino l'erogazione di aiuti o assistenza tecnica da parte dell'UE al rispetto di impegni precisi e verificabili in materia di prevenzione e lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e alla criminalità organizzata;

5. di svolgere un'azione efficace per un'Unione europea rinnovata e rafforzata in particolare nella sua politica estera, di sicurezza esterna e di difesa anche al fine di consentirle di partecipare in quanto tale al dialogo con i paesi del Mediterraneo meridionale;

6. di sostenere, anche nella dimensione del partenariato euro-mediterraneo, l'esigenza che siano valorizzate pienamente le potenzialità del Servizio diplomatico europeo;

7. di adoperarsi affinché la politica degli aiuti allo sviluppo e degli aiuti alimentari diventi una competenza esclusiva dell'Unione europea;

8. di promuovere, a breve termine, una cooperazione strutturata nel settore della difesa;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) sia proposto al Consiglio europeo di invitare i Paesi confinanti del Mediterraneo meridionale ad una Conferenza internazionale che dovrebbe aver luogo a conclusione del semestre danese della presidenza del Consiglio UE, per avviare il processo di designazione delle nuove istituzioni della costituenda nuova Comunità; la Conferenza dovrebbe essere preparata da un Congresso della società civile euro-mediterranea che s'ispiri a quello dell'Aja, la cui organizzazione dovrebbe essere affidata al Consiglio d'Europa e al Movimento Europeo Internazionale, con il



compito di indicare gli orientamenti essenziali per ogni « canestro », e da una Conferenza finanziaria come quella promossa dal Primo Ministro greco Papandreou e dalla BEI sul cambiamento climatico;

b) vengano iscritte nel bilancio le risorse per assicurare i mezzi necessari

alla politica europea di *peace-keeping* e *peace-building*;

c) si compia ogni sforzo affinché, oltre alla politica estera e alla sicurezza esterna, sia completato e rafforzato lo spazio di libertà, di sicurezza interna e di giustizia, con particolare riferimento alla politica di immigrazione e di asilo.

## ALLEGATO 2

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale.  
(COM(2011)146 def.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (COM(2011)146 def.);

premesso che obiettivo generale della riforma della disciplina vigente è quello di accrescere il contributo dei servizi di interesse economico generale ad una più ampia ripresa economica dell'UE, da un lato facilitando l'applicazione del pacchetto e dall'altro garantendo servizi pubblici di elevata qualità e un'efficiente attribuzione delle risorse statali, evitando in questo modo distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

considerato che i due principi fondamentali su cui la Commissione valuta la possibilità di basare la riforma sono la chiarificazione di una serie di concetti chiave rilevanti per l'applicazione di tale disciplina e la definizione di un approccio diversificato e proporzionato ai diversi tipi di SIEG, attraverso in particolare una distinzione più chiara tra vari tipi di servizi in base alla gravità del rischio che gli aiuti di Stato in tali settori economici creino distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

rilevato, con riferimento a tale ultimo profilo, che la Commissione prospetta la

semplificazione dell'applicazione delle norme a determinati tipi di servizi pubblici di carattere locale e su scala ridotta con un'incidenza limitata sugli scambi tra Stati membri e per determinati tipi di servizi sociali;

considerato che, in tale contesto, la Commissione valuterà a quali condizioni determinati aiuti possono essere considerati « *de minimis* » (e quindi non sottoposti ad obbligo di notifica alla Commissione europea), per quali tipi di servizi e a quali condizioni è richiesta una notifica individuale degli aiuti di Stato e se debbano essere modificate le soglie che stabiliscono l'applicazione della decisione relativa ai SIEG attualmente in vigore;

rilevato che la Commissione sta anche valutando in che misura sia necessario tenere maggiormente conto sia dell'efficienza che della qualità al momento di decidere di approvare misure di aiuto di Stato a favore di SIEG;

richiamata la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n.1), nella quale si considera come prioritario il negoziato sulla riforma della disciplina degli aiuti in materia di servizi di interesse economico generale e si evidenzia in particolare la questione della semplificazione delle attuali regole, con particolare riferimento alle ipotesi di SIEG di minore entità

affidati da enti locali ovvero di SIEG affidati con procedure di evidenza pubblica;

richiamato – con più generale riferimento alla disciplina in materia di aiuti di stato applicabile alle PMI – il parere reso alla X Commissione sulla Comunicazione della Commissione relativa al riesame dello « Small Business Act » per l'Europa (COM(2011)78), nel quale in particolare si sottolinea l'esigenza di prevedere la proroga non solo al 2011 ma quanto meno a tutto il 2013 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato che permette di concedere aiuti supplementari

alle PMI, in attesa che il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 individui specifiche risorse e strumenti finanziari per il sostegno alle PMI;

sottolineata infine la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale delle Commissioni di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**